

N. 00080/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00279/2007 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2007, proposto da:  
Anna Maria Innocenti, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto  
Damonte, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova,  
via Corsica 10/4;

***contro***

Comune di Chiavari;

***per l'accertamento***

del diritto al rimborso di oneri comprensivi di interessi e  
rivalutazione monetaria indebitamente richiesti per esecuzione lavori  
di accorpamento unita' immobiliare in immobile

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che con il ricorso in epigrafe l'odierna parte ricorrente impugnava il provvedimento recante richiesta di oneri di urbanizzazione conseguenti a dia presentata a suo tempo per opere interne ed accorpamento di due unità immobiliari, chiedendo la accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo precauzionale;

- atteso che nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda e gli atti procedimentali, venivano quindi dedotte le censure di violazione di legge (art. 3 tu edilizia e 4 s. l.r. 16\2008);

- considerato che il Comune non si è costituito;

- rilevato che il ricorso appare il ricorso appare prima facie fondato sotto l'assorbente profilo della violazione della normativa in questione;

- considerato che, in linea di fatto, l'intervento assentito silenziosamente con il definitivo formarsi degli effetti della dia presentata è costituito da opere interne ed accorpamento in un'unica unità immobiliare di due unità in precedenza divise;

- atteso che pertanto tali opere paiono realizzabili mediante lo strumento di semplificazione utilizzato, a fronte del quale non sorge obbligo di corresponsione di oneri di urbanizzazione (peraltro solo genericamente richiesti con la nota contestata);

- rilevato che, in linea di diritto, le mere opere interne senza mutamento di destinazione d'uso non necessitano di permesso di costruire;
- considerato che va pertanto ribadito, in termini di principio, come, in materia edilizia, la realizzazione solo di opere interne senza aumento di superficie e di volume né mutamento di destinazione d'uso, non configuri una ristrutturazione edilizia, sicché non è necessario il permesso di costruire, ma solo la presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività (cfr. ex multis Tar Abruzzi n. 695 \2013);
- atteso che, inoltre, le opere interne con cui si dà vita ad accorpamento di due unità immobiliari non comportano alcun aumento di carico urbanistica, con ogni conseguenza anche in tema di oneri;
- considerato che nessun elemento in contrario è stato poi acquisito in sede processuale a cagione del comportamento di parte intimata, con conseguente applicabilità del principio di cui all'art. 64 comma 4 cod proc amm;
- rilevato che alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di fondatezza della domanda di accertamento proposta;
- considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, accoglie la domanda di accertamento come in epigrafe proposta.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)